

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in particolare, dove richiede che siano impostati valori limite di emissione (VLE) per le sostanze inquinanti che possono essere emesse in quantità significative (articolo 14, paragrafo 1), che devono riflettere l'applicabilità delle migliori tecniche disponibili (BAT);
- PRESO ATTO** che le BAT *Conclusions* concordate a livello UE forniscono il riferimento per stabilire tali valori limite, inclusi i requisiti per il monitoraggio delle emissioni, modalità di campionamento e metodiche analitiche (articolo 14, paragrafo 3) e che per i diversi settori produttivi vengono definiti, per i parametri caratteristici di processo, specifici BAT-AEL cogenti per i Paesi Membri;
- PRESO ATTO** che i BAT-AEL definiscono un *range* all'interno del quale l'Autorità Competente fissa un valore limite emissivo (articolo 15, paragrafo 3) calcolato su un tempo di campionamento definito e determinato attraverso una metodica analitica specifica che comporta per i gestori e per SNPA la necessità di adeguamento delle modalità di campionamento e di analisi per i parametri di monitoraggio;

- CONSIDERATA** l'utilità di mettere in luce le differenze tra le modalità di campionamento e analisi definite con i BAT-AEL e la vigente normativa di settore (D.lgs. 152/06, Parte Terza e Parte Quinta), proponendo criteri utili ad evitare la duplicazione dei campionamenti per le installazioni nelle quali è previsto il monitoraggio di parametri soggetti al rispetto dei BAT-AEL e di Valori Limite alle Emissioni definiti dalle norme settoriali di cui al D.lgs. 152/2006;
- CONSIDERATA** altresì, opportuna, una applicazione uniforme sul territorio nazionale dei BAT-AEL per consentire una omogenea raccolta di dati utile per elaborare e confrontare l'impatto delle installazioni ricadenti nella medesima categoria anche al fine di orientare politiche nazionali e/o regionali di settore e da intendersi come linea di indirizzo per l'effettuazione dei controlli SNPA nelle installazioni e per la stesura del Piano di Monitoraggio e Controllo o del parere rilasciato dalle Agenzie in fase istruttoria;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento "Linea guida per l'applicazione dei BAT-AEL", redatto dal SO VI/04-02 "AIA-AUA" nell'ambito del TIC VI "Omogeneizzazione tecnica";
- RILEVATA** la possibile rilevanza dell'azione di uniformazione interna al SNPA per l'attività di altri soggetti istituzionali titolati;
- VISTO** il parere dei coordinatori del TIC VI;
- RITENUTO** di adottare il documento proposto al fine di acquisire eventuali osservazioni prima della sua approvazione definitiva;

DELIBERA

1. di approvare in via preliminare il documento "Linea guida per l'applicazione dei BAT-AEL", ai fini della consultazione di cui al punto 2;



2. di dare mandato ad ISPRA di inviare il predetto documento al Ministero della Transizione Ecologica per acquisirne le osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla ricezione e riportare in Consiglio gli esiti per l'approvazione definitiva;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 18 maggio 2021

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta